




**Comune di  
Borgo a Mozzano**

Provincia di Lucca



*Sindaco:*

Patrizio Andreuccetti

*Responsabile del procedimento:*

Geom. Alessandro Brunini

*Redazione Variante a cura di:*

Dott. Ing. Angela Piano

*Gruppo di lavoro:*

Dott. Ing. Paolo Amadio

Arch. Giuseppe Lazzari

*Consulenza geologica:*

Dott. Geol. Florindo Granucci

**Modificato a seguito delle osservazioni**

**Modificato a seguito del parere della Regione Toscana Direzione Regionale Difesa del  
Suolo e Protezione Civile / Settore Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca**

**Variante al Regolamento Urbanistico**

**RELAZIONE**



## **INDICE**

<b>1. LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. LE OSSERVAZIONI E I CONTRIBUTI PERVENUTI .....</b>	<b>5</b>
<b>3. LE MODIFICHE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI.....</b>	<b>26</b>
<b>4. LE MODIFICHE A SEGUITO DEL PARERE DELLA REGIONE TOSCANA – DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE – SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD SEDE DI LUCCA.....</b>	<b>28</b>
<b>5. LA CONFORMITÀ AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE .....</b>	<b>43</b>
<b>6. IL DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO .....</b>	<b>46</b>

## 1. La Variante al Regolamento Urbanistico

L'Amministrazione Comunale ha definito gli obiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico (RU), questi sono stati dettagliatamente indicati negli atti d'indirizzo quali la Delibera di G.C. n.18 del 01/03/2016 - Procedimento di variante al regolamento urbanistico -indirizzi.

La Variante al Regolamento Urbanistico, conforme al Piano Strutturale comunale vigente, e al Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio (attualmente in fase di adozione) definisce interventi puntuali tesi al recupero e alla riqualificazione urbanistica ed edilizia dell'intero sistema insediativo, all'adeguamento/verifica del sistema delle attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità, tendendo a un assetto del territorio entro il quale ritrovare le occasioni di sviluppo sostenibile volto alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'identità storica, culturale e ambientale dei luoghi, attraverso la previsione di disposizioni normative per il riutilizzo o la riorganizzazione degli insediamenti in alternativa al consumo di nuovo suolo e per la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali del loro insieme.

L'Amministrazione Comunale di Borgo a Mozzano con la delibera di Consiglio n.8 del 15/03/2019, ha adottato questa Variante ordinaria al RU, di carattere puntuale, non generale.

La Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico.

A seguito all'adozione da parte del Comune di Borgo a Mozzano del PSI della Media Valle del Serchio, per effetto delle salvaguardie dello strumento urbanistico, il perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSI con i criteri dell'art. 4 della L.R. 65/2014 prevale sul perimetro del territorio urbanizzato individuato nel P.S. vigente con i criteri dell'art. 224.

La Variante non prevede interventi di nuova edificazione a carattere residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, così come riportato nella cartografia del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio, come modificato a seguito delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, in quanto dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano Strutturale Intercomunale l'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, sono immediatamente efficaci le misure di salvaguardia di cui al c.5 lett. e) dell'art. 92 della L.R. 65/ 14; ed il perimetro del territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Intercomunale prevale su quello individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/14, nella fase di Avvio del Procedimento, rispetto al Regolamento Urbanistico del Comune di Borgo a Mozzano.

La documentazione della Variante di RU (relazione, sistema normativo, elaborati cartografici etc.) riporta in questa fase di Approvazione le modifiche predisposte alla Variante di RU a seguito della richiesta di integrazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, delle modifiche al perimetro del territorio urbanizzato del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, a seguito delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, e dell'accoglimento delle osservazioni e/o dei contributi.

La presente Variante al Regolamento Urbanistico ha assunto come proprio punto di partenza il Quadro Conoscitivo e Propositivo del Piano Strutturale approvato con delibera di CC n.25 del 04.05.2007 e della Variante di PS approvata con delibera di CC n. 84 del 30/12/2014, è conforme alla disciplina di PS, ed in particolare è tesa all'attuazione degli obiettivi generali del PS e le sue articolazioni.

A seguito dell'adozione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio (PSI) è stata valutata la conformità al PSI, come risulta dall'Allegato alla Relazione e dal punto 4 della presente Relazione.

Il Comune di Borgo a Mozzano è dotato di Piano strutturale approvato in data 04/05/2007 con D.C.C. n. 25 pubblicato sul B.U.R.T. n. 23 del 06/06/2007, di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 46 del 25/10/2008, pubblicato sul B.U.R.T. n. 50 del 26/11/2008, variante generale al Regolamento Urbanistico approvata in data 15/12/2011 con D.C.C. n. 66 del 15/12/2011 pubblicata sul B.U.R.T. n. 4 del 25/01/2012. Ai sensi delle disposizioni transitorie e finali di cui al Titolo IX — Capo I della L.R. 65/2014 rientra pertanto nella casistica di cui all'art. 222 comma 2, essendo il Comune dotato di Regolamento Urbanistico vigente alla data del 27/11/2014; quanto esposto risulta dalla dichiarazione del comune di Borgo a Mozzano trasmessa alla Regione Toscana - Giunta Regionale Direzione Urbanistica e Politiche abitative Settore Pianificazione del Territorio, in data 04.05.18 prot n 6989, quali chiarimenti in applicazione alle modifiche apportate dalla L.R.T. n. 67/2017 con riferimento ai Comuni di Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli.

## **2. Le osservazioni e i contributi pervenuti**

Nella fase di osservazione della Variante sono pervenute in comune 38 tra osservazioni e contributi, di cui :

- 33 osservazioni di privati pervenute nei termini;
- 2 osservazioni di privati pervenute successivamente ai termini;
- 1 contributo della Regione Toscana: Settore Pianificazione del Territorio; Settore gestione FEASR; Settore Energia e Inquinamenti; Settore Forestazione;
- 1 contributo della Regione Toscana: Settore Paesaggio; Settore Tutela della Natura e del Mare;
- 1 contributo del MIBACT Sovrintendenza LU-MS.

Inoltre a seguito dell'adozione della Variante, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica di VAS sono state avviate le consultazioni di cui alla L.R. 10/2010e sono pervenuti i seguenti contributi:

- GESAM Reti SPA;
- GAIA SPA;
- Autorità di Bacino Distrettuale

tali contributi le conseguenti valutazioni e integrazioni alla Variante sono riportati nella Relazione di Sintesi VAS.

Si riporta a seguire il testo dei contributi regionali; del MIBACT e le conseguenti valutazioni.

**REGIONE TOSCANA Direzione e Politiche abitative Settore Pianificazione del Territorio**

**Prot. N. 9738 del 17/06/2019**

**Contributo/osservazione**

*Trasmissione del contributo tecnico predisposto dal Settore Pianificazione del Territorio e dei contributi dei seguenti settori regionali: 1. Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, 2. Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole; 3. Forestazione. Usi Civici. Agroambiente.*

**REGIONE TOSCANA Direzione Urbanistica e Politiche abitative Settore Pianificazione del Territorio**

**Contributo/osservazione**

*Il Comune di BORGIO A MOZZANO (LU) con nota del 04/04/2019, prot. R.T. u. 150850 ha inviato la D.C.C.n.8 del 15/03/2019 di adozione della 5a variante al Regolamento Urbanistico e la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 19 co.1 della L.R. 65/2014.*

*Il Comune di Borgo a Mozzano è dotato di Piano Strutturale vigente, approvato con D.C.C. n. 25 del 04/05/2007 e del Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.46 del 25/10/2008. Successivamente il Comune di Borgo a Mozzano ha approvato la variante generale al R.U. con D.C.C. n.66 del 15/12/2011 e pubblicata sul BURT n.04 del 25/01/2012. In data 11/09/2018 il Comune di Borgo a Mozzano, in quanto parte dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, ha adottato il Piano Strutturale Intercomunale con D.C.C. n.35, pubblicata sul BURT n.39 del 26/09/2018. In considerazione delle disposizioni transitorie e finali, Titolo IX, Capo I della L.R. 65/2014, il Comune di Borgo a Mozzano rientra pertanto nella casistica di cui all'art. 222 e può approvare varianti al P.S. e al R.U. entro il 27/11/2019.*

**Contributo/Osservazione**

*Il contributo/osservazione regionale in fase di adozione della variante al Regolamento Urbanistico, che evidenzia alcuni elementi da approfondire per i quali potrebbero emergere eventuali profili di contrasto, non coerenza e incompatibilità con la L.R. 65/2014 e con il P.I.P.- P.P.R. approvato con D.C.R.T. n.37 del 27/03/2015, è formulato nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014, allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa. La 5a Variante al R.U. adottata con D.C.C. n.8 del 15/03/2019 propone numerosi interventi diffusi su quasi tutte le UTOE del Comune di Borgo a Mozzano, tra i quali la riproposizione di alcune previsioni del R.U. vigente, scadute in seguito al superamento del quinquennio di operatività dello strumento operativo oltre ad una revisione delle Norme Tecniche di Attuazione. Dalla lettura dei documenti e del materiale si evince che il perimetro del territorio urbanizzato individuato nella presente variante, è quello derivante dal confronto del perimetro delle UTOE del Piano Strutturale, integrato con il perimetro già individuato nelle tavole grafiche del Piano Strutturale Intercomunale, con la metodologia descritta dall'art.4 commi 3 e 4 della L.R. 65/2014, attualmente in corso di verifica nell'ambito della procedura di conformazione di cui all'art.20 del PIT/PPR. Il contributo ricorda che in seguito all'adozione da parte del Comune di Borgo a Mozzano del PSI della Media Valle del Serchio, per effetto delle salvaguardie dello strumento urbanistico, il perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSI con i criteri dell'art. 4 della L.R 65/2014 prevale sul territorio urbanizzato individuato nel P.S. vigente con i criteri dell'art. 224.*

*Il contributo rileva che dall'analisi dei documenti e del materiale inviato la variante in oggetto "non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale" ad esclusione di un'area di rispetto da definire per l'osservatorio astronomico esistente, ed inoltre non prevede interventi di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato*

*all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. Ricorda inoltre come già evidenziato nel contributo inviato in data 28/02/2017 in fase di avvio del procedimento, la variante al R.U. in oggetto, per le caratteristiche intrinseche, per l'ampia rivisitazione delle norme e per la procedura di VAS eseguita fino alla redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, si connota più come variante generale di aggiornamento/proroga del R.U. vigente e quindi Piano Operativo, piuttosto che come variante ordinaria di tipo puntuale dagli effetti limitati in attesa della redazione del Piano Operativo.*

*Il contributo prende atto che l'Amministrazione Comunale con la delibera di Consiglio n.8 del 15/03/2019, ha adottato una variante ordinaria al R.U. di carattere non generale.*

*Tale scelta, ai sensi dell'art.94 co.2 quater, della L.R. 65/2014, comporterà le limitazioni di cui al comma 2 ter (divieto degli interventi edilizi di cui all'art. 134 co. I, lettere a), b), b bis), f) ed l), a partire dalla data di eventuale decadenza delle salvaguardie del Piano Strutturale Intercomunale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del Piano Operativo. Per le tutte le previsioni, sia pubbliche che private, riproposte nella presente variante, il contributo ricorda che qualora il perimetro del territorio urbanizzato dovesse essere modificato a seguito delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, fermo restando l'esclusione per legge delle nuove edificazioni residenziali al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, per tutte le aree a carattere non residenziale che dovessero risultare all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, ai fini della verifica di conformità al PIT, dovrà essere attivata la conferenza di copianificazione ai sensi dell'art.25 della L.R. 65/2014.*

La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione di consumo di suolo, in particolare relativamente agli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di consumo di suolo rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.

Le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sono state relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all'Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni.

Inoltre relativamente all'area a carattere produttivo, area ACn A nell'UTOE 17 - Pastino, ricadente all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, nelle Disposizioni Normative al comma 8 dell'Art. 88 sono individuate disposizioni specifiche.

*Per le previsioni riproposte nella presente variante ed elencate nella relazione di variante, il contributo prende atto che le previsioni relative alle UTOE n.16 di Diecimo, n.17 di Pastino, n.23 di Socciglia e n.25 di Anchiano, già stralciate dalla variante al R.U. del 2014, sono state rivalutate con le modifiche attuate nelle disposizioni normative a seguito delle integrazioni richieste dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.*

*In ordine alle previsioni analizzate in particolare il contributo evidenzia quanto segue:*

- 1. UTOE n. 5 - Gioviano: la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b)*

Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area sono stati integrate le Disposizioni normative agli artt. 61, 91.

2. UTOE n. 4 - Piano di Gioviano: *Una delle due previsioni residenziali necessita di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co.1 lett c del Codice).*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3.

3. UTOE n. 6 - Piano della Rocca: *le due previsioni residenziali necessitano di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co. 1 lett c del Codice).*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3.

4. UTOE n.7 - Rocca: *la previsione residenziale proposta necessita di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co. 1 lett c del Codice).*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3

5. UTOE n. 11 - Tombeto: *la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b).*

A seguito degli esiti della conferenza paesaggistica è stata eliminata l'area a carattere residenziale in quanto esterna al territorio urbanizzato (Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; tav.7).

6. UTOE n. 13 - Corsagna: *la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto non vi sono aree edificate.*

Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3

7. UTOE n.25 - Anchiano: *la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b). In ogni caso occorrerebbe prevedere una riduzione del dimensionamento dell'area di previsione.*

Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3

8. UTOE n. 16 - Diecimo: *la previsione residenziale necessita di un approfondimento della valutazione ai fini della riconferma o meno in sede di valutazione paesaggistica della perimetrazione del territorio urbanizzato, in quanto in quel punto le aree edificate si configurano più come "edificato discontinuo" ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett.b). In ogni caso occorrerebbe prevedere una riduzione del dimensionamento dell'area di previsione.*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3, riducendo, accogliendo un'osservazione l'area e il dimensionamento.

9. UTOE n.20 - Valdottavo: la previsione a destinazione residenziale necessita di un approfondimento di valutazione in quanto deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR, con particolare riguardo al vincolo paesaggistico fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 co. 1 lett c del Codice)

Al fine di rispondere a quanto specificato per questa area è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3

#### Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Il contributo evidenzia che con riferimento agli strumenti della pianificazione territoriale regionale con la Delibera C.R.T. n.37 del 27/03/2015 è stata approvata l'Integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I. T.) con valenza di piano paesaggistico contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n.72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica. Dalla data di pubblicazione sul BURT n.28 del 20/05/2015 dell'avviso di avvenuta approvazione dell'integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n.37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBACT e Regione Toscana, sottoscritto a Firenze il 17/05/2018.

Nella Relazione della Variante – Adozione viene analizzato il sistema disciplinare del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza.

#### **REGIONE TOSCANA Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole**

##### **Contributi tecnici**

Il contributo, in riferimento all'adozione della 5a variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Borgo a Mozzano (LU) con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019, comunica che sulla base della documentazione resa disponibile e fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme vigenti, non rileva elementi da segnalare sulle materie agricole di propria competenza.

#### **REGIONE TOSCANA Direzione “ Ambiente ed Energia” Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti”**

##### **Contributo di settore**

In relazione all'oggetto, si riportano i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014.

##### **COMPONENTE ATMOSFERA**

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria” che nel dettaglio ripartisce le competenze in

materia tra le Amministrazioni locali. Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC). Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono: Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaione, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari. I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC. Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso con il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione. In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento"

come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni: Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti; Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della L.R. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della L.R.9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla "Componente Atmosfera" rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Inoltre le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sono state relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all'Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni.

Nel Rapporto Ambientale rispetto al “Sistema Aria” vengono riportati degli estratti del Piano di Azione Comunale (PAC) per la tutela della qualità dell'aria ambiente relativamente all'area di superamento "Media Valle del Serchio" tra i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 28.06.2016.

Si riporta quanto esposto nel Rapporto Ambientale nella “Valutazione della scelte di Variante” rispetto al “Sistema Aria” “Relativamente alla qualità dell'aria considerati gli obiettivi, la dimensione e la localizzazione degli interventi previsti dalla Variante di RU, non definendo incremento al dimensionamento di nuova costruzione a carattere residenziale, ma altresì la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie di aree di nuova edificazione a carattere residenziale, e un sostanziale mantenimento delle aree produttive esistenti, questi non possono comportare modifiche significative ai flussi di traffico generati. La risoluzione dei problemi relativi all'immissione della strada provinciale per Pescaglia con la viabilità di fondovalle, il miglioramento dell'immissione tra la viabilità del Brennero e l'abitato di Anchiano (interventi previsti nella presente Variante), e il potenziamento delle piste ciclabili sono interventi che, con le misure e le misure contingibili predisposte nel Piano di Azione Comunale d'Area 2017-2019, porteranno a un miglioramento ed in parte alla riduzione del traffico veicolare e di conseguenza un miglioramento della qualità dell'aria.”

#### COMPONENTE ENERGIA

*Il contributo premette che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:*

*- costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO<sub>2</sub>): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

*Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha definito la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target: al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990); al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014); al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014).*

*Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO<sub>2</sub> del settore energetico.*

*Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target più significativi:*

*– per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione “a energia quasi zero” e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;*

*– per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria di consumo al 2020 (Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche, per cui erano previste anche sanzioni in caso di mancato raggiungimento) è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di*

consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018).

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un importante contributo nella produzione e stoccaggio energetici.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi si dividono in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Vengono dettagliati alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". La norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.Lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente. All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata. Ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari; o alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori). Alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza. Il contributo ricorda il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica).

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Il contributo ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.Lgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio. Per il D.Lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro. L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.Lgs.

dovranno essere rafforzati ma sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema: (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati sono già decaduti da tempo).

*Il contribuente ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.Lgs.28/2011).*

*Il contribuente ricorda che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:*

*a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;*

*b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).*

*Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.Lgs. 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia. Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.Lgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.Lgs. 28/11 (art. 11 del D.Lgs 28/2011). Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.Lgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq. L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.*

*b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.*

*La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.*

*Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili. In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.*

*b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.*

*Il D.Lgs.102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici. La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita. Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.*

*b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.*

*Il contributo da di seguito alcune indicazioni in merito:*

- *La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).*
- *Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.*
- *Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.*
- *Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.*
- *Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.*
- *Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.*
- *Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).*

La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla "Componente Energia" rispetto al Regolamento Urbanistico previgente. Inoltre le aree oggetto della Variante di RU, a seguito dell'adozione del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica, anche in questa fase successiva alle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, sono state relativamente agli interventi a carattere residenziale, ridotte rispetto all'Adozione, in quanto sono state eliminate dalla Variante delle scelte insediative ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come si rileva dai punti 3 e 5 della Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni.

Nel Rapporto Ambientale rispetto al “Sistema Energia” vengono analizzate le caratteristiche del sistema per il comune di Borgo a Mozzano.

Si riporta quanto esposto nel Rapporto Ambientale nella “Valutazione della scelte di Variante” rispetto al “Sistema Energia” “La Variante fa propri gli obiettivi del PAER. Relativamente al sistema energia, considerati gli obiettivi, le scelte, la dimensione e la localizzazione degli interventi della Variante di RU che non prevede incremento al dimensionamento di nuova costruzione a carattere residenziale ma altresì la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie di aree di nuova edificazione a carattere residenziale, e non prevede modifiche relativamente al settore produttivo, e gli interventi che alcune attività del settore cartario stanno realizzando e/o predisponendo per la riduzione dei consumi, si può ipotizzare una stazionarietà/riduzione dei consumi a livello comunale.”

#### **COMPONENTE RUMORE**

*Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, il contributo fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:*

*“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).*

*2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.*

*2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.*

*Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento. La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011.*

La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla “Componente Rumore” rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.

Si specifica che il Comune di Borgo a Mozzano si è dotato della Classificazione Acustica del Territorio approvato con delibera di CC n. 90 del 28/12/2005.

#### **COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI**

- *Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti*

*La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h). Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede*

all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Il contributo esprime che è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- *Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione*

La L.R. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare. La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti. Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.". In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla L.R. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom" prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria. Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon". La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano,

*Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.*

*Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.*

La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla "Componente Radiazioni non ionizzanti e iodizzanti" rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.

Nella cartografia di RU sono individuate le fasce di rispetto degli elettrodotti, fasce individuate sulla base delle indicazioni degli Enti gestori, inoltre si deve rilevare che il comune di Borgo a Mozzano non rientra nell'elenco della Regione Toscana (DGR 1019/2012) con cui è stato individuato l'insieme di comuni a maggior rischio radon.

#### **COMPONENTE RIFIUTI**

*Con riferimento alla componente rifiuti il contributo fa presente che: con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici; per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Borgo a Mozzano ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Costa; il piano straordinario di gestione dei rifiuti urbani dell'ATO Costa è stato approvato con Delibera n. 11 del 06.07.2015.*

*Il contributo ricorda che: gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni del piano straordinario suddetto; come previsto dall'art. 4 comma 8 della l.r. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti. Il contributo ricorda altresì che: nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della l.r. 25/98; la Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs n. 152/2006 (SISBON); dalla consultazione del sistema SISBON, con riferimento al territorio comunale di Borgo a Mozzano sono segnalate alcune aree di seguito riassunte:*

Denominazione	Motivo inserimento	Attivo/chiuso
Discarica di Pianizza Socciglia Pianizza di Socciglia	PRB 384/99-breve	ATTIVO
Discarica Comunale "La Macchia" (Doppia Denominazione PRB384/99: cancellato LU024) - La Macchia	PRB 384/99-medio	ATTIVO
Cartiera Francesconi Dezza Bassa	PRB 384/99-medio	CHIUSO
Cartiera Francesconi- Particella 624 (Discarica di pulp non di proprietà Cartamercato)	PRB 384/99-medio	ATTIVO
Distributore Q8 Kuwait PV n. 4315 Loc. Chifenti	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
Schott Italtvetro Via Brennero, loc. Anchiano	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
Nuova Cartiera Santa Apollonia Srl Loc. Casone, 2- Piano di Gioviano	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO
Nuova Cartiera Santa Apollonia Srl loc. Socciglia Via del Brennero, 13- loc. Socciglia	DLgs 152/06 Art.245	ATTIVO
Calcarta S.R.L. Via Pizzorna, 551/A - Loc. Chifenti	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Calcarta S.R.L. - Sversamento vasca Torrente Pizzorna Via Pizzorna 551/A - Loc. Chifenti	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Calcarta - Sversamento Torrente Pizzorna Via Pizzorna N. 551/A Loc. Chifenti	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Imbalpaper SpA Via P.le Ludovica, loc. Valdottavo	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
ex Cartiera della Basilica, proprietà Soc. Erre Srl in liquidazione loc. Chifenti	DLgs 152/06 Art.242	CHIUSO

La l.r. 25/98 e s.m.i prevede inoltre che :

- l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 6);
- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).

Nel Rapporto Ambientale relativamente al "Sistema rifiuti" sono analizzate le problematiche del comune; si riporta quanto esposto nel Rapporto Ambientale nella "Valutazione della scelte di Variante" rispetto al "Sistema rifiuti". Considerati i dati riportati, gli obiettivi, la dimensione e la localizzazione degli interventi previsti dalla Variante di RU che non prevede incremento al dimensionamento di nuova costruzione, ma altresì la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie di aree di nuova edificazione a carattere residenziale, questi non possono comportare modifiche significative in quanto l'intera organizzazione dell'insediamento urbano è tesa al

miglioramento del sistema di raccolta, come già dimostrato dai dati degli ultimi anni del comune.”

Nel Rapporto Ambientale relativamente al “Sistema suolo” sono riportati i siti da bonificare che come risulta dal QP non sono oggetto della Variante di RU.

#### **CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE**

*Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Borgo a Mozzano è classificato di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012).*

*Segue il contributo tecnico:*

- *L.R. 41/2018;*
- *L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;*
- *Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;*
- *Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:*
  - *I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:*
    - *richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;*
    - *individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;*
    - *prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;*
    - *prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;*
    - *imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera; prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.*

*Il contributo ricorda inoltre quanto segue:*

- *per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;*
- *acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.*

Nel Rapporto Ambientale relativamente al “Sistema acqua” sono analizzate le problematiche del comune, relativamente a “l'acqua e il fabbisogno idropotabile” e a “la rete fognaria e gli impianti di depurazione”

La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di

nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione di impatto rispetto alla "Componente Risorse idriche" rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.

## **REGIONE TOSCANA**

### **Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" Settore "Forestazione. Usi civici. Agroambiente"**

*Il contributo relativamente a quanto attiene alla materia forestale richiamata nelle norme della variante che nella VAS segnala quanto segue:*

- 1. è opportuno che le definizioni utilizzate inerenti il bosco (compresi sinonimi) o le aree assimilate siano quelle previste all'art. 3 della L.R. 39/2000 e smi, altre dizioni possono risultare non completamente esaustive o dare adito ad interpretazioni*
- 2. la coltivazione del castagneto da frutto è disciplinata dal regolamento forestale (Dprg 48/R/2003, art 52) e in tale senso occorre richiamare tale disposizione se si parla di coltivazione del castagneto*
- 3. il riferimento alla 'gestione razionale delle superfici boscate per evitare che dall'attività silvana derivino situazioni di dissesto idrogeologico o impoverimento paesaggistico' non è corretto. Si ricorda in tal senso che la normativa specifica di settore (L.R. 39/00 e Dprg 48/R/2003) disciplina la gestione attiva e gli interventi selvicolturali nei soprassuoli boschivi incardinandosi nei principi della gestione forestale sostenibile (Resolution H1, Helsinki 1993 e atti seguenti). Per far sì che non si verifichino situazioni di dissesto invece occorre incentivare la gestione e incrementare il controllo sul territorio.*
- 4. in relazione all'antincendio boschivo il contributo raccomanda di utilizzare sia per quanto concerne le opere AIB (viabilità, invasi) sia per i punti di approvvigionamento idrico la terminologia riportata nel Piano AIB 2019/2021 (art 74 L.R. 39/00). Il suddetto Piano riporta altresì i criteri per la realizzazione e la manutenzione di dette opere.*

Come esposto nella Relazione della Variante – Adozione e nella Relazione – Modificato a seguito delle osservazioni, la Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico ed in particolare come sopra esposto la Variante non prevede interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato

## **REGIONE TOSCANA**

### **Direzione "Urbanistica e Politiche Abitative" Settore "Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio"**

**Prot. n. 10077 del 20/06/2019**

*Contributo trasmesso in riferimento alla Disciplina del PIT-PPR:*

*La proposta di variante in oggetto è stata adottata con DCC n. 8 del 15/03/2019, prende in esame le previsioni decadute ed è finalizzata al recupero e alla riqualficazione urbanistica ed edilizia dell'intero sistema insediativo e all'adeguamento/verifica del sistema delle attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità, attraverso l'articolazione dei seguenti contenuti generali:*

- riduzione di consumo di suolo relativamente agli interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale, a fronte delle previsioni contenute nel R.U. vigente e ad oggi decadute (28 aree a destinazione residenziale, pari a un totale di 61 alloggi);*
- individuazione del perimetro del territorio urbanizzato come "quello derivante dal confronto del perimetro delle UTOE del Piano Strutturale, integrato con il perimetro del territorio urbanizzato di PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, così come riportato nella cartografia della Conferenza di copianificazione per la*

*formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio e con le successive modifiche a questo perimetro apportate negli elaborati del PSI depositati all'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Serchio"; nella relazione di piano si legge inoltre che "La presente Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico ed in particolare come sopra esposto la Variante non prevede interventi di nuova edificazione a destinazione residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato" In relazione al PIT-PPR si premette che per il PSI della Media Valle del Serchio è attualmente in corso la Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina Generale del PIT-PPR, la cui prima seduta si è conclusa in data 08/05/2019 e i cui lavori sono stati riportati nel verbale trasmesso con nota prot. n° 0191394 del 09/05/2019. Le conclusioni dei lavori sono state di sospensione della Conferenza "al fine di effettuare gli approfondimenti relativi alla perimetrazione del TU e ai Beni Paesaggistici ex Galasso".*

La Variante di RU ha carattere puntuale, e quindi non di carattere generale, al punto 2.3 della Relazione della Variante – Adozione viene analizzato il sistema disciplinare del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza.

La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione delle eventuali interferenze con il sistema paesaggistico, rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.

*Il Comune di Borgo a Mozzano fa parte dell'Ambito 4 Lucchesia e le aree interessate dalle previsioni di espansione ricadono in alcuni casi all'interno del perimetro di Beni Paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del DLgs 42/2004 e più precisamente:*

*Piano di Gioviano - art. 142 lett. b), c) e g)*

- *ridefinizione aree a destinazione residenziali in aree a carattere produttivo - lett. b)*
- *eliminazione area a carattere commerciale*
- *ridefinizione aree residenziali ER - lett. b), c)*
- *ridefinizione di aree a verde pubblico – lett. b), c)*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative agli artt. 83; 88; 89; 98.

*Gioviano - art. 142 lett. g)*

- *riduzione area a destinazione pubblico - lett. g)*
- *ridefinizione area a destinazione turistica ricettiva*
- *conferma area destinazione residenziale ER*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrate le Disposizioni normative agli artt. 61, 91, 99, 100.

*Piano della Rocca - art. 142 lett. c) e g)*

- *riduzione area a destinazione pubblico*
- *eliminazione di due aree a destinazione residenziale ER*
- *ridefinizione aree a destinazione residenziale ER - lett. c)*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 99, 100.

*Rocca - art. 142 lett. g)*

- *ridefinizione area a destinazione residenziale ER – lett. g)*
- *ridefinizione area a carattere produttivo – lett. g)*
- *ridefinizione aree a verde pubblico*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 98.

*Chifenti 1 – art. 136 DM 130-1955a, art. 142 lett. c) e g)*

- *riduzione area a destinazione pubblico (ampliamento cimitero)*
- *ridefinizione aree a parcheggio e verde pubblico - DM 130-1955a, lett. c)*
- *ridefinizione aree a destinazione residenziale - DM 130-1955a, lett. c)*
- *ridefinizione area a verde pubblico in sostituzione con porzione di verde privato - DM 130-1955a, lett. c)*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt.60, 61, 98.

*Cerreto - art. 142 lett. c)*

- *ridefinizione aree a parcheggio – lett. g)*
- *ridefinizione aree a destinazione residenziale ampliamento R*
- *eliminazione di espansione destinazione residenziale ER*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative all' art.96.

*Borgo a Mozzano - art. 142 lett. c) e g)*

- *eliminazione area a parcheggio*
- *eliminazione area a destinazione residenziale ER*
- *ridefinizione aree a destinazione pubblico (verde pubblico, verde pubblico, parcheggi, attrezzature scolastiche) – lett. g)*
- *individuazione area a carattere produttivo – lett. g)*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt.60, 61, 96, 88, 98, 99, 100.

*Corsagna - art. 136 DM 190-1955, art. 142 lett. c)*

- *eliminazione area a destinazione residenziale ER*
- *ridefinizione aree a destinazione residenziale ER - DM 190-1955*
- *ampliamento di zona a destinazione residenziale R - DM 190-1955*
- *ridefinizione aree a parcheggio*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 96.

*Socciglia - art. 142 lett. c) e g)*

- *ridefinizione aree a destinazione residenziale R in riduzione - lett. c)*
- *ridefinizione aree a destinazione pubblico*

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt. 99, 100.

*Anchiano - art. 136 DM 190-1955, art. 142 lett. c) e g)*

- *eliminazione area a destinazione residenziale ER*
- *ridefinizione aree a destinazione residenziale ER in riduzione – lett. c)*

- ridefinizione aree a destinazione residenziale R – lett. c)
- ridefinizione aree a parcheggio

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree è stato integrato: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 96.

*Pastino - art. 142 lett. c) e g)*

- ridefinizione in riduzione aree a carattere produttivo
- ridefinizione aree di rispetto stradale
- ridefinizione tratti di viabilità pubblica

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono state integrate le Disposizioni normative agli artt. 88, 94.

*Valdottavo - art. 142 lett. c) e g)*

- eliminazione aree a destinazione residenziale ER
- ridefinizione aree a destinazione residenziale ER in diminuzione - lett. c)
- ridefinizione aree a destinazione pubblico - lett. c)

Al fine di rispondere a quanto specificato per queste aree sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative all'art. 99, 100.

*Non si rilevano profili di contrasto con la disciplina d'uso della scheda d'Ambito 4 Lucchesia, con la Disciplina dei Beni di cui all'Elaborato 8B e all'Elaborato 3B sez4 del PIT-PPR, tuttavia, dato che le previsioni sopra elencate riguardano aree interessate da vincoli ai sensi degli artt. 136 e 142 del codice, sarebbe opportuno predisporre specifiche schede norma che normino gli interventi in relazione alla specifica Disciplina disposta dai seguenti elaborati del PIT-PPR: schede di vincolo di cui all'Elaborato 3B - Disciplina dei Beni, sez 4 Sezione 4, Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso, DM 130-1955a, DM 190-1955; Elaborato 8B, artt. 7, 8 e 12*

Al fine di rispondere a quanto specificato sono stati integrati: l'Allegato 4. Specificazioni normative per le aree ER.1, ER.2, ER.3; le Disposizioni normative.

## **REGIONE TOSCANA Direzione "Ambiente ed Energia" Settore "Tutela della Natura ed del Mare"**

### **Contributo tecnico.**

*In riferimento alla richiesta prot. AOOGR/185177/N.060.030 del 4/05/2019, relativa al procedimento di adozione della Variante al Regolamento Urbanistico, di cui alla D.C.C. n. 8 del 15/03/2019, si comunica che il presente contributo tecnico è rilasciato in base alle competenze di cui alla L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010" e s.m.i."*

*Il territorio del Comune di Borgo a Mozzano non è interessato dalla presenza di aree protette o siti della rete Natura 2000, ad eccezione di una porzione settentrionale ricadente nelle aree contigue del Parco regionale delle Alpi Apuane.*

*Il contributo da atto che la Variante al R.U.:*

- *risulta conforme al Piano Strutturale comunale vigente e al Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, definisce interventi puntuali tesi al recupero e alla riqualificazione urbanistica ed edilizia dell'intero sistema insediativo, all'adeguamento/verifica del sistema delle attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità, tendendo a un assetto del territorio entro il quale ritrovare le occasioni di sviluppo sostenibile volto alla salvaguardia e alla*

valorizzazione dell'identità storica, culturale e ambientale dei luoghi, attraverso la previsione di disposizioni normative per il riutilizzo o la riorganizzazione degli insediamenti in alternativa al consumo di nuovo suolo e per la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali del loro insieme.

- non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di alcune puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico.
- non prevede interventi di nuova edificazione a carattere residenziale, fuori dalle UTOE del Piano Strutturale vigente e del perimetro del territorio urbanizzato del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.

Il contributo considerato che: i principali obiettivi di sostenibilità della Variante riprendono e integrano, anche sulla base di modifiche alla strumentazione settoriale a livello sovracomunale e comunale, quelli già definiti dalla Variante al PS 2014 e trovano riscontro specifico nell'ambito del sistema normativo in relazione ai seguenti aspetti: Salvaguardia ecosistemi umidi, Salvaguardia aree boscate, Salvaguardia vegetazione ripariale e fasce di pertinenza fluviale, Individuazione e salvaguardia reti di connettività ecologica, Ripristino dell'assetto fluviale naturale, Tutela e implementazione della biodiversità; le norme del R.U. vigente, confermate dalla Variante in oggetto, individuano azioni volte alla conservazione delle peculiarità ambientali del territorio, delle essenze arboree e dei caratteri vegetazionali significativi presenti nel territorio comunale, quali i castagneti da frutto, da individuare e rimettere a coltura, gli alberi di interesse monumentale isolati o in filari, le siepi e le macchie di arbusti che connotano il paesaggio collegando le zone agricole e costituendo corridoi ecologici a favore della conservazione della fauna esistente. In questa ottica si inserisce anche la previsione delle aree da destinare al parco fluviale del Serchio, al fine di valorizzare l'ambiente a prevalente carattere di naturalità, realizzare un migliore rapporto ambientale tra centri abitati e le aree di pertinenza dei corsi d'acqua e implementare aree per il tempo libero e lo sport a servizio della collettività.

Il contributo ritiene che in relazione alla disciplina di cui all'art. 36 "Disposizioni relative alle alberature", sia auspicabile che le corrette indicazioni disciplinari (in particolare ai commi 4 e 5) che risultano eliminate nella Variante siano effettivamente mantenute a livello di specifica regolamentazione di settore, o di Regolamento edilizio come peraltro indicato al comma 1 del medesimo articolo.

Si evidenzia inoltre che al cap. 8 del Rapporto Ambientale (Sintesi non tecnica), si riferisce che le scelte della Variante al R.U. non interferiscono sul sistema ambientale; in particolare, la tipologia e la dimensione degli interventi non comportano modifiche in termini di sostenibilità rispetto alla risorsa acqua e sono coerenti con gli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque del Distretto del Fiume Serchio, del Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), in analogia a quanto verificato riguardo al sistema di gestione degli impianti di depurazione e fognari. Nel merito, si osserva che la tabella riassuntiva delle possibili interferenze, riportata nel Rapporto Ambientale, non indica le interferenze specifiche sulla componente ecosistemica né risultano evidenziate per le singole UTOE, gli eventuali impatti degli interventi previsti con gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica, come individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico e richiamata all'art. 75 della l.r. 30/2015 "Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico". Tali aree, insieme agli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività tra popolazioni di specie animali e vegetali. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/2015, esse concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.

La Variante di RU ha carattere puntuale, e quindi non di carattere generale, al punto 2.3 della Relazione della Variante – Adozione viene analizzato il sistema disciplinare del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico effettuando la verifica di coerenza.

La Variante di RU comporta una sostanziale riduzione degli interventi di nuova costruzione (riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale e nella superficie delle aree a destinazione produttiva) che porta ad una riduzione delle eventuali interferenze sulla componente eco sistemica, rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.

Relativamente all' art. 36 "Disposizioni relative alle alberature", le indicazioni disciplinari sonorimandate all'Regolamento edilizio come indicato al comma 1 del medesimo articolo.

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA**  
**Prot. n 13656 del 07/08/2019**

Considerazioni

*Il documento con riferimento alla trasmissione della nota inviata in data 3.04.2019, acquisita agli atti di quest'Ufficio in data 9.04.2019 (prot. 3906) presa visione degli elaborati, comunica che allo stato attuale di previsione degli interventi, in mancanza di dati progettuali specifici, questo Ufficio non ravvisa elementi per l'emissione di parere, che pertanto verrà espresso di volta in volta sui singoli progetti presentati.*

*Per quanto attiene alla Tutela Archeologica, considerato che il sedime di questo comprensorio conserva in più aree testimonianze preistoriche e storiche, il documento rileva che evidenze di interesse archeologico potrebbero essere intercettate da lavori, qualora pianificati senza un adeguato grado di cognizione; d'altro canto, le stesse evidenze potrebbero costituire un ulteriore elemento di autoconsapevolezza e di valorizzazione tanto per le comunità locali quanto per i visitatori. Il documento suggerisce pertanto di implementare la documentazione del Regolamento Urbanistico con una Carta del Rischio Archeologico, che, ove adeguatamente redatta e aggiornata, potrà essere richiamata in sede di procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 25 del D.L.gs 50/2016 in luogo del Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico.*

La Variante al Regolamento Urbanistico ha carattere puntuale e non interviene pertanto nella struttura generale del quadro conoscitivo di riferimento del Regolamento Urbanistico, all'interno del quale dovrebbe trovare allocazione la Carta del Rischio Archeologico avente anche le finalità suggerite con il proprio contributo dalla competente Soprintendenza Archeologica. Si ritiene pertanto opportuno rinviare la redazione di tale elaborato alla successiva fase di elaborazione del nuovo Piano Operativo Comunale (P.O.) per la formazione del quale, in attuazione di quanto già disposto dal Piano Strutturale Intercomunale in fase di approvazione, potranno essere redatti specifici studi di approfondimento e valutazione dei siti di potenziale ritrovamento archeologico in conformità al contributo e alle indicazioni resi dalla competente Soprintendenza Archeologica proprio nell'ambito di formazione di tale strumento di pianificazione...".

### **3. Le modifiche a seguito delle osservazioni**

A seguito della analisi delle osservazioni e dei contributi pervenuti, sia nella fase di adozione che di consultazione per la VAS, sono stati modificati e/o integrati i seguenti articoli delle Disposizioni normative di RU:

Art. 1 comma 7; Art. 2 comma 5; Art. 6 comma 3bis; Art. 45 comma 7; Art. 57 comma 4; Art. 60 comma 1; Art. 61 comma 1; Art. 83 commi 1, 8; Art. 87 comma 4; Art. 88 commi 5bis, 7bis, 8, 9bis, 9tris, 10; Art. 89 commi, 3, 4; Art. 90 comma 3; Art. 91 comma 3; Art. 94 comma 1; Art. 96 commi 1, 6; Art. 98 comma 1; Art. 99 commi 1, 3; Art. 100 comma 2; Art. 106bis comma 1; Art. 110 comma 4.

Sono state modificate le seguenti tavole della Variante di RU:

Tav 4a - UTOE 6 Piano della Rocca; Tav 6 - UTOE 10 Cerreto e Pieve di Cerreto; Tav 7 - UTOE 11 Tombeto UTOE 12 Borgo a Mozzano; Tav 9 - UTOE 23 Socciglia; Tav 10 - UTOE 25 Anchiano; Tav 12 - UTOE 14 Dezza Alta UTOE 15 Dezza; Tav 13 - UTOE 16 Diecimo; Tav 14a - UTOE 17 Pastino; Tav 17a - UTOE 20 Valdottavo; Tav 17b - UTOE 20 Valdottavo; Tav - 18- UTOE 21 San Donato UTOE 21 Domazzano

Gli elaborati della Variante di RU sono stati inoltre integrati per ottemperare al parere dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Serchio con i seguenti elaborati:

Allegato 5 Integrazioni ed approfondimenti degli studi sul torrente Pedogna:

Relazioni: Studi idrologici e idraulici del Torrente Pedogna; I-a. Allegati modellazione idrologico-idraulica.

Allegati: I.01 Corografia: reticolo di studio e sottobacini idrografici; I.02 Planimetria di modellazione Torrente Pedogna; I.03 Planimetria aree di esondazione  $Tr=30$  e 200 anni Torrente Pedogna; I.04 Planimetria velocità di esondazione  $Tr=200$  anni Torrente Pedogna; I.05 Planimetria altezze di esondazione  $Tr=200$  anni Torrente Pedogna; I.06 Planimetria magnitudo idraulica; I.07 Pericolosità da PGRA.

Come risulta dal sistema normativo, dagli elaborati cartografici, dall'Allegato 4 e dall'Allegato 5 la presente Variante di RU porta ad una sostanziale riduzione di consumo di suolo, in particolare relativamente agli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale.

Dall'Allegato 4 delle disposizioni normative, si rileva la riduzione, in questa fase di approvazione della Variante, di 29 aree a carattere residenziale, riferite a 66 alloggi complessivi, rispetto al RU previgente, rispetto alle 28 aree a carattere residenziale, riferite a 61 alloggi della Variante della fase di adozione.

La riduzione di consumo di suolo della Variante deriva in parte alle proposte o progetti presentati da parte di cittadini precedentemente all'adozione, alle osservazioni presentate dai privati; dalla attenta verifica delle problematiche relative alla pericolosità idraulica e geomorfologica, come illustrato nella Fattibilità geologica consistente nella relazione geologico tecnica relativa alla Quinta Variante al Regolamento Urbanistico, nei relativi Allegati e nella Verifica di conformità (integrazione a seguito parere Autorità di Bacino), dalla scelta effettuata dalla presente Variante di RU, nell'ottica di ridurre il consumo di suolo e verificare la sostenibilità delle scelte, di individuare come perimetro del territorio urbanizzato di PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, per gli elaborati di Variante dell'Adozione, quello riportato nella cartografia del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio, depositati all'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Serchio, nella fase attuale di approvazione, di individuare come perimetro del territorio urbanizzato quello come modificato a seguito delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica del PSI.

La presente Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, e della definizione di un'area di rispetto per l'area

dell'osservatorio astronomico ed in particolare come precedentemente esposto la Variante non prevede interventi di nuova edificazione a carattere residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato.

Si deve ricordare che alcune aree sono state stralciate dall'approvazione della Variante di RU 2014 a seguito del ricevimento di specifiche osservazioni, queste aree sono state oggetto di rivalutazione con la presente Variante (aree presenti nelle UTOE 16 Diecimo; UTOE 17 Pastino; UTOE 23 Socciglia; UTOE 25 Anchiano).

A seguire si riporta il confronto tra le tavole della Variante di RU - Adozione, così come modificate a seguito della richiesta di integrazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, e le tavole della Variante di RU – Approvazione (tavole modificate a seguito delle osservazioni).

#### **4. Le modifiche a seguito del parere della Regione Toscana – Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Nord Sede di Lucca**

Nella fase di approvazione della Variante è pervenuto, in data del 13/11/2019 (protocollo n. 0021053/2019 del Comune di Borgo a Mozzano) il parere della Regione Toscana – Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Nord Sede di Lucca, relativo al deposito n. 2147 del 22/02/19, il cui testo viene a seguito riportato.

*In relazione al controllo previsto dall'art. 1 04 della L.R. 65/14 e dal D.P.G.R. 25/10/201 1 n. 53/R;*

- *vista la documentazione trasmessa con la nota 2843 del 21/02/19 protocollata al 87329 in pari data;*
- *vista la nota 89190 del 22/02/19 con cui l'Ufficio ha comunicato l'avvenuto deposito e l'avvio del procedimento;*
- *vista la nota 170691 del 1 8/04/19 con cui l'Ufficio ha richiesto integrazioni;*
- *visto il resoconto dell'incontro di carattere istruttorio del 15/05/19 che costituisce parte integrante della richiesta di cui alla nota del 18/04/19;*
- *vista la comunicazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale assunta la protocollo del Comune al 22962 del 21/12/18 trasmessa con la nota del 21/02/19;*
- *vista la documentazione integrativa trasmessa con la nota 20218 del 05/11/19 protocollata al 410631 in pari data;*
- *considerato che il progetto di "Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto idrogeologico (PAD — Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di Gestione dei Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell' Appennino Settentrionale" adottato con Decreto del Segretario Generale n. 39 del 12/06/18 non prevede misure di salvaguardia o immediatamente vincolanti;*

*si comunica che la pratica è stata archiviata avendone verificata la sostanziale coerenza con quanto richiesto dalle norme elencate in narrativa con la seguente prescrizione.*

*Relativamente all'UTOE 16 Diecimo si rileva che le previsioni indicate con le sigle ACn-A e ACn-B poste tra la viabilità provinciale e la ferrovia risultano secondo gli strumenti sovraordinati vigenti in pericolosità idraulica caratterizzata da eventi con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni.*

*Le condizioni di attuazione di tali previsioni sono definite nell'art. 11 c.2 della LR 41/18.*

*Inoltre, come stabilito nel 3 del Regolamento 53/R, le condizioni di fattibilità degli interventi devono essere definite nel "Regolamento Urbanistico".*

*Poiché gli interventi di messa in sicurezza richiesti dal citato art. 11 c.2 della LR 41/18 non risultano individuati nella documentazione trasmessa, le previsioni ACn-A e Acn-B dell'UTOE 16 Diecimo non risultano attuabili alle condizioni previste dalla stessa LR 41/18 e dal Regolamento 53/R.*

*Pertanto, ai sensi dell'art. 9 c.3 del Regolamento 53/R, se ne chiede l'esclusione dall'atto urbanistico in oggetto.*

*A margine di quanto sopra esposto si precisa che le prescrizioni relative alla "Fattibilità Idraulica 3" contenute nella "Relazione Geologica di Fattibilità" risultano efficaci, in aree caratterizzate da pericolosità per eventi con di ritorno compreso tra 30 e 200 anni, per quanto compatibili con la LR 41/18.*

*Relativamente al quadro di pericolosità idraulica del T. Pedogna, si ribadisce quanto già riportato nella documentazione trasmessa dal Comune con la nota del 05/11/19. Gli studi idrologici ed idraulici e l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza non risultano validati secondo le procedure di cui alla normativa di Bacino vigente. Ne consegue che l'attuazione delle previsioni subordinate alla realizzazione degli interventi individuati nella Relazione Geologica di Fattibilità, nel caso in oggetto quelle individuate nell'UTOE/6 Diecimo dalle sigle ER2-2 e CDn DTn-A, potrà avvenire una volta approvato il quadro di pericolosità secondo le procedure di Bacino di cui sopra.*

*Infine si ricordano i disposti dell'alt. 17 c. I della LR 41/18.*

Sulla base del parere sopra riportato vengono in questa fase, per la loro approvazione da parte del Consiglio Comunale, modificati i seguenti elaborati di Variante:

- la presente Relazione
- l'Art.89 delle Disposizioni Normative
- l'Allegato 5 - Verifica del dimensionamento del R.U. e degli standard urbanistici


Si evidenzia quanto a seguito riportato per le Tavole 13 e 14a

Per queste due tavole, a seguire si riporta:


- il confronto tra le tavole della Variante di RU - Adozione, così come modificate a seguito della richiesta di integrazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- le tavole della Variante di RU, le tavole modificate a seguito delle osservazioni;
- le tavole della Variante di RU modificate a seguito del parere della Regione Toscana – Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Nord Sede di Lucca.

TAV. 4A - UTOE 6 PIANO DELLA ROCCA

ADOZIONE




APPROVAZIONE




TAV. 6 - UTOE 10 CERRETO E PIEVE DI CERRETO

ADOZIONE




APPROVAZIONE




TAV. 7 - - UTOE 11 TOMBETO UTOE 12 BORGIO A MOZZANO

ADOZIONE




APPROVAZIONE




TAV. 9 - UTOE 23 SOCCIGLIA

ADOZIONE




APPROVAZIONE




TAV. 10 - UTOE 25 ANCHIANO

ADOZIONE




APPROVAZIONE




TAV. 12 - UTOE 14 DEZZA ALTA UTOE 15 DEZZA

ADOZIONE




APPROVAZIONE





**TAV. 13 - UTOE 16 DIECIMO**

**ADOZIONE**




**A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI**






TAV. 14A - UTOE 17 PASTINO

ADOZIONE




APPROVAZIONE




TAV. 14A - UTOE 17 PASTINO

APPROVAZIONE MODIFICATO A SEGUITO DEL PARERE DELLA REGIONE TOSCANA – DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE – SETTORE GENIO CIVILE  
TOSCANA NORD SEDE DI LUCCA




TAV. 17A - UTOE 20 VALDOTTAVO

ADOZIONE




APPROVAZIONE




TAV. 17B - UTOE 20 VALDOTTAVO

ADOZIONE




APPROVAZIONE




TAV. 18- UTOE 21 SAN DONATO UTOE 21 DOMAZZANO

ADOZIONE



APPROVAZIONE



## 5. La conformità al Piano Strutturale Intercomunale

Al fine di definire la conformità della presente Variante di RU al PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio si deve effettuare, per ottenere informazioni omogenee, il confronto delle individuazioni delle UTOE del PS vigente del comune di Borgo a Mozzano e delle perimetrazioni delle UTOE del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, di cui alla tavola QP\_II\_04\_Ambiti territoriali e UTOE.

Dal confronto risulta che le UTOE del PS vigente del comune di Borgo a Mozzano ricadono all'interno delle seguenti UTOE del PSI, come viene illustrato nell'elenco riportato a seguire:

- UTOE n. 1 (San Romano) - UTOE 36 (versanti terrazzati di San Romano e Gioviano)
- UTOE n. 2 (Motrone) - UTOE 31 (crinali montuosi – Comune di Borgo a Mozzano)
- UTOE n. 3 (Cune) - UTOE 35 (versanti terrazzati – Borgo a Mozzano )
- UTOE n. 9 (Oneta) - UTOE 35 (versanti terrazzati – Borgo a Mozzano )
- UTOE n. 4 (Piano di Gioviano) - UTOE 19 (fondovalle del Serchio e del torrente Lima)
- UTOE n. 5 (Gioviano) - UTOE 36 (versanti terrazzati di San Romano e Gioviano)
- UTOE n. 6 (Piano della Rocca), - UTOE 19 (fondovalle del Serchio e del torrente Lima)
- UTOE n. 7 (Rocca), - UTOE 35 (versanti terrazzati – Borgo a Mozzano )
- UTOE n. 8 (Chifenti) - UTOE 19 (fondovalle del Serchio e del torrente Lima)
- UTOE n. 10 (Cerreto e Pieve di Cerreto) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 11 (Tombeto) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 12 (Borgo a Mozzano) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 13 (Corsagna) - UTOE 25 (versanti terrazzati delle Pizzorne – Comune di Borgo a Mozzano)
- UTOE n. 24 (Particelle) - UTOE 25 (versanti terrazzati delle Pizzorne – Comune di Borgo a Mozzano)
- UTOE n. 23 (Socciglia) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 25 (Anchiano) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 26 (Pianello) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 14 (Dezza Alta) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 15 (Dezza) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 16 (Diecimo e Roncato) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 17 (Pastino) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 18 (Partigliano) - UTOE 33 (versanti terrazzati della valle del Celetra)
- UTOE n. 19 (Tempagnano) - UTOE 33 (versanti terrazzati della valle del Celetra)
- UTOE n. 20 (Valdottavo) - UTOE 20 (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra)
- UTOE n. 21 (San Donato) - UTOE 33 (versanti terrazzati della valle del Celetra)
- UTOE n. 22 (Domazzano) - UTOE 33 (versanti terrazzati della valle del Celetra)
- Territorio rurale - UTOE 30 (rilievo Monte dei Landi)
- Territorio rurale - UTOE 23 (rilievo delle Pizzorne)

Sulla base del confronto precedentemente riportato si può effettuare la verifica del dimensionamento a carattere residenziale di nuova edificazione delle UTOE del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, di cui alla tavola QP\_II\_04\_Ambiti territoriali e UTOE e all'elaborato QP 10 a Allegato 1 alla disciplina di piano – Unità Territoriali Organiche Elementari – Schede Norma, con quello delle UTOE del PS vigente del comune di Borgo a Mozzano e con quello della presente Variante RU. Quest'ultimo dimensionamento in questa fase deve garantire la doppia conformità.

Rispetto alla Variante in fase di Adozione, in questa fase di Approvazione, si riscontra una riduzione del dimensionamento di nuova edificazione a carattere residenziale riferito ad una area (UTOE 11 - Tombeto (4 alloggi, pari a 568 mq) e alla riduzione della superficie di un area, sempre a carattere residenziale, nell'UTOE 16 - Diecimo (1 alloggio pari a 142 mq).

Rispetto alle aree di nuova edificazione a destinazione "industriale/artigianale/commerciale/direzionale e di servizio/commerciale all'ingrosso e depositi" si riscontrano, a seguito del parere della Regione Toscana – Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Nord Sede di Lucca, modifiche, per la riduzione di due aree, nel dimensionamento per la Variante in Approvazione.

#### **PSI**

**UTOE 36** (versanti terrazzati di San Romano e Gioviano): **PSI Nuova edificazione residenziale SUL 600 mq**

#### **PS**

UTOE n. 1 (San Romano) (SU 0 mq); UTOE n. 5 (Gioviano) (SU 0 mq): PS Nuova edificazione residenziale SU 0 mq

#### **Variante RU**

UTOE n. 1 (San Romano) (SU 0 mq); UTOE n. 5 (Gioviano) (SU 142 mq): **Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SU 142 mq** (conforme al PS ai sensi dell'art.5 comma 3 delle Disposizioni normative del PS)

#### **PSI**

**UTOE 31** (crinali montuosi – Comune di Borgo a Mozzano): PSI Nuova edificazione residenziale SUL 0 mq

#### **PS**

UTOE n. 2 (Motrone) (SU 0 mq): PS Nuova edificazione residenziale SU 0 mq

#### **Variante RU**

UTOE n. 2 (Motrone) (SU 0 mq): **Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SU 0 mq**

#### **PSI**

**UTOE 35** (versanti terrazzati – Borgo a Mozzano) PSI: Nuova edificazione residenziale SUL 1080 mq

#### **PS**

UTOE n. 3 (Cune) (SU 710 mq); (Rocca) (SU 710 mq); UTOE n. 9 (Oneta) (SU 1.420 mq): PS Nuova edificazione residenziale SU 2.840 mq

#### **Variante RU**

UTOE n. 3 (Cune) (SU 0 mq); (Rocca) (SU 284 mq); UTOE n. 9 (Oneta) (SU 710 mq): **Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SU 994 mq**

#### **PSI**

**UTOE 19** (fondovalle del Serchio e del torrente Lima) PSI: Nuova edificazione residenziale SUL 3240 mq

#### **PS**

UTOE n. 4 (Piano di Gioviano) (SU 2.840 mq); UTOE n. 6 (Piano della Rocca) (SU 2.840 mq); UTOE n. 8 (Chifenti) (SU 1.420 mq): PS Nuova edificazione residenziale SU 7.100 mq

**Variante RU**

UTOE n. 4 (Piano di Gioviano) (SU 994 mq); UTOE n. 6 (Piano della Rocca) (SU 1.420 mq); UTOE n. 8 (Chifenti) (SU 142 mq): **Variante RU Nuova edificazione residenziale SU 2.556 mq**

**PSI**

**UTOE 20** (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra): PSI Nuova edificazione residenziale SUL 13080 mq

**PS**

UTOE n. 10 (Cerreto e Pieve di Cerreto) (SU 1.420 mq); UTOE n. 11 (Tombeto) (SU 6.390 mq); UTOE n. 12 (Borgo a Mozzano) (SU 5.680 mq); UTOE n. 23 (Socciglia) (SU 710 mq); UTOE n. 25 (Anchiano) (SU 2.840 mq); UTOE n. 26 (Pianello) (SU 0 mq); UTOE n. 14 (Dezza Alta) (SU 0 mq); UTOE n. 15 (Dezza) (SU 710 mq); UTOE n. 16 (Diecimo e Roncato) (SU 4.260 mq); UTOE n. 17 (Pastino) (SU 0 mq); UTOE n. 20 (Valdottavo) (SU 7.100 mq): PS Nuova edificazione residenziale SU 29.110 mq

**Variante RU**

UTOE n. 10 (Cerreto e Pieve di Cerreto) (SU 284 mq); UTOE n. 11 (Tombeto) (SU 1.988 mq); UTOE n. 12 (Borgo a Mozzano) (SU 0 mq); UTOE n. 23 (Socciglia) (SU 0 mq); UTOE n. 25 (Anchiano) (SU 852 mq); UTOE n. 26 (Pianello) (SU 0 mq); UTOE n. 14 (Dezza Alta) (SU 0 mq); UTOE n. 15 (Dezza) (SU 0 mq); UTOE n. 16 (Diecimo e Roncato) (SU 2.556 mq); UTOE n. 17 (Pastino) (SU 0 mq); UTOE n. 20 (Valdottavo) (SU 1.846 mq): **Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SU 7.526 mq**

**PSI**

**UTOE 25** (versanti terrazzati delle Pizzorne – Comune di Borgo a Mozzano): PSI Nuova edificazione residenziale SUL 1200 mq

**PS**

UTOE n. 13 (Corsagna) (SU 2.130 mq); UTOE n. 24 (Particelle) (SU 426 mq): PS Nuova edificazione residenziale SU 2.556 mq

**Variante RU**

UTOE n. 13 (Corsagna) (SU 710 mq); UTOE n. 24 (Particelle) (SU 0 mq): **Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SU 710 mq**

**PSI**

**UTOE 33** (versanti terrazzati della valle del Celetra): PSI Nuova edificazione residenziale SUL 2400 mq

**PS**

UTOE n. 18 (Partigliano) (SU 852 mq); UTOE n. 19 (Tempagnano) (SU 1.420 mq); UTOE n. 21 (San Donato) (SU 710 mq); UTOE n. 22 (Domazzano) (SU 1.420 mq): PS Nuova edificazione residenziale SU 4.402 mq

**Variante RU**

UTOE n. 18 (Partigliano) (SU 0 mq); UTOE n. 19 (Tempagnano) (SU 0 mq); UTOE n. 21 (San Donato) (SU 426 mq); UTOE n. 22 (Domazzano) (SU 0 mq): **Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SU 426 mq**

**PSI**

**UTOE 30** (rilievo Monte dei Landi): PSI Nuova edificazione residenziale SUL 0 mq

**PS**

PS Nuova edificazione residenziale SU 0 mq

**Variante RU**

**Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SU 0 mq**

**PSI**

**UTOE 23** (rilievo delle Pizzorne): PSI Nuova edificazione residenziale SUL 0 mq

**PS**

PS Nuova edificazione residenziale SU 0 mq

**Variante RU**

## **Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SU 0 mq**

Sulla base dei dati di PSI, di PS e della Variante di RU si effettua la verifica del dimensionamento a carattere produttivo di nuova edificazione per solo le due UTOE del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, in cui la Variante di RU effettua delle modifiche, utilizzando dei parametri e delle approssimazioni al fine di rendere confrontabili i dati del PSI (dimensionamento espresso in SUL) e i dati del PS e del RU di Borgo a Mozzano (dimensionamento espresso in Sf).

### **PSI**

**UTOE 19** (fondovalle del Serchio e del torrente Lima): PSI Nuova edificazione Industriale/artigianale/ commerciale/direzionale e di servizio/commerciale all'ingrosso e depositi SUL 13.000 mq

### **PS**

UTOE n. 4 (Piano di Gioviano) (SU11.200 mq); (corrispondenti a circa SUL 4.500 mq)

### **Variante RU**

UTOE n. 4 (Piano di Gioviano) (Sf 8.600 mq); (corrispondenti a circa SUL 3.500 mq)

**Variante RU Nuova edificazione Industriale/artigianale/commerciale complessiva Sf 8.600 mq (corrispondenti a circa SUL 3.500 mq)**

### **PSI**

**UTOE 20** (fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra): PSI Nuova edificazione Industriale/artigianale SUL 34.500 mq

### **PS**

UTOE n. 12 (Borgo a Mozzano) (Sf 6.000 mq (corrispondenti a circa SUL 2.400 mq);

UTOE n. 16 (Diecimo e Roncato) (Sf 22.000 mq (corrispondenti a circa SUL 8.800 mq)

UTOE n. 17 (Pastino) (Sf 45.000 mq (corrispondenti a circa SUL 18.000 mq)

### **Variante RU**

UTOE n. 12 (Borgo a Mozzano) (Sf 2.200 mq (corrispondenti a circa SUL 900 mq);

UTOE n. 16 (Diecimo e Roncato) (Sf .9770 mq (corrispondenti a circa SUL 3908 mq)

UTOE n. 17 (Pastino) (Sf 20.800 mq (corrispondenti a circa SUL 8.300 mq))

**Variante RU Nuova edificazione Industriale/artigianale/commerciale complessiva Sf 31770 mq (corrispondenti a circa SUL 12.708 mq)**

## **6. Il dimensionamento della Variante al Regolamento Urbanistico**

Come risulta dal sistema normativo, dagli elaborati cartografici e dall'Allegato 4 la Variante di RU porta ad una sostanziale riduzione di consumo di suolo, in particolare relativamente agli interventi di nuova costruzione a carattere residenziale.

Rispetto al Regolamento Urbanistico previgente, si rileva la riduzione più che significativa sia nel numero che nella superficie aree di nuova edificazione a carattere residenziale, riduzione di oltre il 40% rispetto al numero di alloggi di nuova costruzione, tale riduzione è stata incrementata in questa fase di approvazione della Variante.

Ed inoltre si riscontra una riduzione, nel numero e nella superficie, delle aree a carattere industriale/artigianale/commerciale a seguito del parere della Regione Toscana – Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Nord Sede di Lucca, queste modifiche apportate alle aree a destinazione produttiva, presenti nell'UTOE n. 16 (Diecimo e Roncato,) comportano una riduzione di consumo di suolo rispetto al Regolamento Urbanistico previgente.

La riduzione di consumo di suolo della Variante, come già precedentemente esposto, deriva in parte dalle proposte o progetti presentati da parte di cittadini precedentemente

all'adozione, dalle osservazioni presentate dai privati, dal parere della Regione Toscana – Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Nord Sede di Lucca, dalla attenta verifica delle problematiche relative alla pericolosità idraulica e geomorfologica, come illustrato nella Fattibilità geologica consistente nella relazione geologico tecnica relativa alla Quinta Variante al Regolamento Urbanistico, nei relativi Allegati e nella Verifica di conformità (integrazione a seguito parere Autorità di Bacino).

Inoltre dalla scelta effettuata dalla presente Variante di RU, nell'ottica di ridurre il consumo di suolo e verificare la sostenibilità delle scelte, di individuare come perimetro del territorio urbanizzato di PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, per gli elaborati di Variante dell'Adozione, quello riportato nella cartografia del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio, depositati all'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Serchio, nella fase attuale di approvazione, di individuare come perimetro del territorio urbanizzato quello come modificato a seguito delle valutazioni effettuate nell'ambito della conferenza paesaggistica del PSI.

La presente Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, e della definizione di un'area di rispetto per l'area dell'osservatorio astronomico ed in particolare come sopra esposto la Variante non prevede interventi di nuova edificazione a carattere residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato.

Come risulta dall'Allegato 5 e dalle tabelle a seguito riportate, considerando la sensibile riduzione del dimensionamento, a carattere residenziale di nuova edificazione, della Variante di RU rispetto al RU previgente e la previsione di attuazione della Variante di RU, rispetto al PS del comune, pari a circa il 27%, la verifica degli standard è pienamente garantita.

**Riepilogo del dimensionamento delle aree destinate ad attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi, esistenti e previste dalla Variante di R.U. - APPROVAZIONE**

<b>UTOE n. località</b>	<b>Aree per l'istruzione mq.</b>	<b>Aree per attr. di interesse comune mq.</b>	<b>Aree per spazi attr. a parco e sport mq.</b>	<b>Aree per parcheggi mq.</b>	<b>TOTALE mq.</b>
1 San Romano	0	3273	1000	838	5111
2 Motrone	0	360	3256	534	4150
3 Cune	0	1593	3715	1742	7050
4 Salita, Piano di Giov.	0	9143	21734	6021	36898
5 Gioviano	1610	935	1498	1602	5645
6 Piano della Rocca	0	3233	7382	2654	13269
7 Rocca	0	1576	5926	737	8239
8 Chifenti	0	1546	14890	4147	20583
9 Oneta	0	1610	1390	1084	4084
10 Cerreto, Pieve di Cerr.	0	961	907	2152	4020
11 Tombeto	3049	14389	9722	6882	34042
12 Borgo a Mozzano	11034	35457	52345	18421	117257
13 Corsagna	2854	3306	9840	7167	23167
14 Dezza Alta	0	386	0	138	524
15 Dezza	0	864	1031	1044	2939
16 Diecimo, Roncato	2832	23806	29985	8726	65349
17 Pastino	0	11033	6669	0	17702
18 Partigliano, Vitoio	0	2183	1712	1701	5596
19 Tempagnano, Torre	0	1335	179	2598	4112
20 Valdottavo	5257	10495	28310	8888	52950
21 San Donato, Colletto	0	524	0	1117	1641
22 Domazzano	0	632	0	797	1429
23 Socciglia	0	166	3233	2228	5627
24 Particelle	0	1713	0	502	2215
25 Anchiano	1373	2255	10208	3148	16984
26 Pianello	0	18	2175	2100	4293
<b>TOTALE ADOZIONE</b>	<b>28009</b>	<b>132792</b>	<b>217107</b>	<b>86.968</b>	<b>464876</b>

**Riepilogo del dimensionamento dei nuovi insediamenti produttivi, artigianali-commerciali, commerciali-direzionali e attrezzature turistico-ricettive previste dalla Variante di R.U - APPROVAZIONE**

UTOE n. località	PREVISIONE P.S.			PREVISIONE R.U.			
	Insedimenti industriali mq.	Insedimenti artig.-comm. mq.	Insedimenti comm.-direz. mq.	Insedimenti industriali mq.	Insedimenti artig.-comm. mq.	Insedimenti comm.-direz. mq.	Attrezzature turist.-ricet. posti letto
1 San Romano		0			0		10
2 Motrone		0			0		10
3 Cune		0			0		10
4 Salita, Piano di Giov.		11.200			8.600		0
5 Gioviano		0			0		10
6 Piano della Rocca		3.500			0		10
7 Rocca		0			1.773		10
8 Chifenti		2.500			2.190		0
9 Oneta		0			0		10
10 Cerreto, Pieve di Cerr.		0			0		10
11 Tombeto		1.000			0		0
12 Borgo a Mozzano		6.000			2.160		21
13 Corsagna		2.000			2.000		10
14 Dezza Alta		0			0		0
15 Dezza		9.000			0		0
16 Diecimo, Roncato		22.000			9.770		21
17 Pastino		46.500			20.800		0
18 Partigliano, Vitoio		0			0		21
19 Tempagnano, Torre		2.000			0		10
20 Valdottavo		10.000			0		20
21 San Donato, Colletto		0			0		10
22 Domazzano		0			0		10
23 Socciglia		24.000			24000		72
24 Particelle		0			0		0
25 Anchiano		0			0		21
26 Pianello		40.000			25.000		0
<b>TOTALE</b>		<b>178.000</b>			<b>96.293,00</b>		<b>275</b>

**Riepilogo del dimensionamento dei nuovi carichi insediativi residenziali previsti dalla Variante di R.U. - APPROVAZIONE**

UTOE n. località	Previsione P.S.		Previsione R.U.	
	Su mq.	Nuovi.	Su mq.	Nuovi
1 San Romano	0	0	0	0
2 Motrone	0	0	0	0
3 Cune	710	5	0	0
4 Salita, Piano di Giov.	2.840	20	994	7
5 Gioviano	0	0	142	1
6 Piano della Rocca	2.840	20	1.420	10
7 Rocca	710	5	284	2
8 Chifenti	1.420	10	142	1
9 Oneta	1.420	10	710	5
10 Cerreto, Pieve di Cerr.	1.420	10	284	2
11 Tombeto	6.390	45	1.988	14
12 Borgo a Mozzano	5.680	40	0	0
13 Corsagna	2.130	15	710	5
14 Dezza Alta	0	0	0	0
15 Dezza	710	5	0	0
16 Diecimo, Roncato	4.260	30	2.556	18
17 Pastino	0	0	0	0
18 Partigliano, Vitoio	852	6	0	0
19 Tempagnano, Torre	1.420	10	0	0
20 Valdottavo	7.100	50	1.846	13
21 San Donato, Colletto	710	5	426	3
22 Domazzano	1.420	10	0	0
23 Socciglia	710	5	0	0
24 Particelle	426	3	0	0
25 Anchiano	2.840	20	852	6
26 Pianello	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>46.008</b>	<b>324</b>	<b>12.354</b>	<b>87</b>